



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BEVILACQUA, CASTELLONE, NATURALE, DE ROSA, CATALDI, SIRONI, NAVE, TREVISI, PIRONDINI, MAZZELLA e CROATTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 2022

Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di sostegno alla genitorialità

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto a sostenere la genitorialità con la realizzazione di una concreta armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro. Esso si inquadra nell'ambito dei temi riguardanti la tutela della famiglia come nucleo fondamentale della società e punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo dei figli, tema che non può non trovare un consenso trasversale in tutte le forze politiche dell'arco costituzionale. La disciplina in materia di congedi parentali, di tutela della maternità e della genitorialità e di sostegni economici alla famiglia ad oggi non riesce a colmare la grave lacuna normativa che riguarda un aspetto sociale, un'esigenza fortemente avvertita dai genitori che non trova accoglimento in nessuna delle disposizioni vigenti. Mi riferisco alla presenza fisica del genitore nella delicata fase della crescita di un figlio, dalla nascita all'adolescenza, nelle ore del giorno che seguono all'impegno scolastico del minore. L'accompagnare un figlio nel suo percorso di crescita, per i lavoratori soggetti a turni, si scontra spesso con la realtà di un'occupazione che li vede liberi nelle ore in cui i propri figli sono a scuola, e impegnati al lavoro nelle ore pomeridiane o serali, con l'inevitabile conseguenza di dover delegare ad altri, che siano nonni o *baby-sitter* o strutture di *baby-parking*, il ruolo di guida del bambino o del ragazzo. Consentendo al genitore soggetto a turni di la-

voro di poter optare per l'impiego nei soli turni mattutini, si riuscirebbe a venir incontro a un'istanza che nessun contributo economico potrebbe mai ripagare adeguatamente, perché il valore della presenza della figura genitoriale nello sviluppo armonioso di un individuo non può trovare alcun riscontro monetario.

Il presente disegno di legge si compone di un unico articolo che apporta una modifica alla legge 8 marzo 2000, n. 53.

In particolare, esso mira ad introdurre l'obbligo, per le aziende con più di 15 dipendenti, di riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, o persone affette da documentata grave infermità. Il presente intervento normativo è stato realizzato nell'ottica di consentire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Al secondo comma, è prevista la possibilità per il lavoratore di denunciare il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo da parte del datore di lavoro, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - (*Turni di lavoro*) - 1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, i datori di lavoro delle aziende con più di 15 dipendenti sono obbligati a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, persone disabili o non autosufficienti, o persone affette da infermità grave e documentata.

2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di attuazione del presente articolo ».

€ 1,00